

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1388)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1973
(V. Stampato n. 2226)*

d'iniziativa del deputato CABRAS

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 1973*

Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187,
concernente la materia urbanistica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica nonchè per la riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.